



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO,
LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

TORINO
Roma, 13 FEB. 2012

M_IT-TER_PROG
G.Svil. Territorio, Programmazione, Progetti Internaz.
TER_PROG_SEGR
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0001238-13/02/2012-USCITA

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Protezione Civile
c.a. Rag. Rocco D'Ottavio
Via Crispi
85100 Potenza

Alla Struttura Tecnica di Missione
SEDE

Alla Direzione generale del personale
e degli affari generali - Divisione 9
SEDE

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione VI – Ufficio II
Via XX Settembre, n. 97
00187 Roma

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
I.G.B. – Ufficio III
Via XX Settembre, n. 97
00187 Roma

Alla Direzione generale
per le Politiche abitative
SEDE

OGGETTO: Legge n. 443/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiesta di Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali. Art. 1, commi 511 e 512, della legge n. 296 del 2006. Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007. Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Campania e della Regione Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81. Finanziamento di cui alla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 1013. Elenco degli interventi contenuto nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 13333 del 30/12/2008



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO,
LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

Roma,

Prot. n.
Allegati

Si comunica, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, che la Corte dei Conti ha provveduto in data 29 dicembre 2011, reg. 16, foglio n. 164, alla registrazione dell'allegato decreto interministeriale n. 337 del 23 settembre 2011, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo – da parte della Regione Basilicata – del contributo pluriennale indicato in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr.ssa Maria Margherita MIGLIACCIO)



M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB

REG. DECRETI
Prot: 0000337-23/09/2011-
REGISTRAZIONE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

458

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 29 DIC 2011
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTRI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO

Reg. N° 26/2011
II CONSIGLIERE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- 5 GEN 2012

28 SET 2011

N. 200	UFFICIO VI
--------	------------

N. 38469	UFFICIO VI
----------	------------

VISTA la legge n. 1 del 3 gennaio 1978, concernente la "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali" e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che *"A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori"*;

VISTO l'art. 45, comma 32, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 che dispone che *"In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non venissero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi"*;

VISTA la legge n. 443 del 21 dicembre 2001, recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive" e successive modificazioni, nonché i relativi decreti legislativi attuativi della delega legislativa;

VISTA la delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 (G.U. n. 51 del 2002), con la quale il CIPE ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;

VISTA la legge n. 166 del 1° agosto 2002 recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" ed in particolare, l'art. 13 con cui sono state emanate disposizioni volte all'attivazione degli interventi previsti nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 soprarichiamata;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, il quale dispone che *“Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali”*;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 356 del 10 febbraio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione e ne sono stati definiti i relativi compiti;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2003 n. 5279, come modificato ed integrato dal successivo Decreto interministeriale n. 622 del 30 agosto 2010, nel quale sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e sono stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti;

VISTO l'art. 4 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e, in particolare, il comma 176 che autorizza, nel triennio 2004 – 2006, ulteriori limiti di impegno, rifinanziando l'art. 13 della richiamata legge n. 166 del 2002;

VISTO l'art. 4 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto – legge n. 168 del 12 luglio 2004, convertito dalla legge n. 191 del 30 luglio 2004, dall'art. 16 della legge n. 39 del 21 marzo 2005, nonché dall'art. 1, comma 85, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

VISTO, altresì, il comma 177 bis dello stesso art. 4 della legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che questo sia autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

VISTO l'art. 3 del decreto – legge n. 72 del 22 marzo 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge n. 128 del 21 maggio 2004, concernente la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (G.U. n. 87 del 2004) concernente le “Autorizzazioni di spesa pluriennale: limiti di impegno”;

VISTO l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

VISTO l'art. 3, comma 1, del decreto – legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 43 del 31 marzo 2005, il quale dispone che *“Per l'utilizzazione*

delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e per l'anno 2006, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128”;

VISTO l'art. 3, comma 2, del citato decreto – legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 43 del 31 marzo 2005, il quale dispone che *“Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2005 (G.U. n. 154 del 2005) recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)». Circolare esplicativa;

VISTO il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* e successive modifiche ed integrazioni, che nella parte II, titolo III, capo IV, reca le disposizioni in materia di *“Lavori relativi a infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi”*, attuative della delega legislativa di cui all'art. 1 della già richiamata legge n. 443 del 2001 abrogando i decreti legislativi emanati in precedenza;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (G.U. n. 137 del 2006) concernente la *“Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006”*;

VISTO l'art. 1, comma 977, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che autorizza contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, comma 1013, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), che a valere sulle risorse di cui al sopra richiamato comma 977, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, autorizza un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;*

VISTO l'art. 1, comma 1135, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che dispone che *“Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto - legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante *“Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali”*, secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

VISTA la delibera n. 21 del 21 febbraio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2008) concernente il *“Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) – Quantificazione riserva a favore Ministero beni culturali e Quadro risorse recate da legge finanziaria 2008 allocabili per le finalità della Legge obiettivo”*;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 02347 del 4 aprile 2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2008, reg. 3, foglio 166, con il quale sono state individuate le risorse da destinare, ai sensi della normativa vigente, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTA la circolare del Ministero delle infrastrutture sulle procedure di monitoraggio delle opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche n. 189 del 17 aprile 2008, con la quale si è provveduto a disciplinare modalità, tempi e ruoli delle attività di monitoraggio che prevedono l'aggiornamento semestrale telematico dei dati relativi alle singole opere da parte dei soggetti aggiudicatori, rispettivamente a marzo ed a settembre di ogni anno;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti il 4 luglio 2008, che destina alla Regione Basilicata il 30% delle suddette risorse di cui all'art. 1, comma 1013, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, fissando criteri e modalità di ripartizione;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333 del 30/12/2008, con il quale è stata approvata la proposta di ripartizione dei contributi fra i Comuni della Basilicata interessati dagli interventi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e con il quale è stato anche assunto l'impegno contabile di € 1.050.000,00 per gli esercizi dal 2007 al 2021, a valere sul Capitolo 7060, piano gestionale 7, dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Tabella 10;

VISTO il decreto n. 15212 del 23 dicembre 2009, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 15.01.2010, con il quale, nel rispetto di quanto disposto dalla richiamata circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 5 aprile 2004, è stato assunto il seguente impegno contabile:

- € 1.050.000,00 in conto residui dell'esercizio 2008 ed in conto competenza dell'esercizio 2009 nonché per gli esercizi futuri fino all'anno 2022, a valere sul Capitolo 7060, piano gestionale 8, dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Tabella 10;
- € 1.050.000,00 in conto competenza dell'esercizio 2009 nonché per gli esercizi futuri fino all'anno 2023, a valere sul Capitolo 7060, piano gestionale 9, dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Tabella 10;

VISTO l'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) concernente "Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, il comma 1 il quale prevede che: *"Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con l'indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile"*;

VISTA la Circolare 24 maggio 2010, n. DT42276 del Ministro dell'Economia e delle finanze, recante *"Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)"*;

VISTA la nota n. 209240/76AC del 12 novembre 2010, con la quale la Regione Basilicata ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo del contributo pluriennale di cui all'art. 1, comma 1013, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ai fini della *Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Campania e della Regione Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32*;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"*;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 221 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011 – 2013;

VISTA la nota n. 13608/RU del 17 dicembre 2010 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la citata richiesta da parte della Regione Basilicata di autorizzazione all'utilizzo misto dei contributi pluriennali, in parte con erogazione diretta ed in parte con attualizzazione mediante operazione finanziaria;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2010, con il quale è stata disposta la *"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"*;

VISTA la nota n. 34451 del 7 marzo 2011 con la quale l'Ispettorato Generale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rilevare la necessità di apportare alcune marginali correzioni alla sopra citata scheda, ha comunicato che – subordinatamente alla correzione della scheda medesima – non si rilevano effetti peggiorativi in relazione all'utilizzo misto, in parte con erogazione diretta ed in parte con attualizzazione mediante operazione finanziaria, dei contributi di cui all'art. 1, comma 1013, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, per la *Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Campania e della Regione Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32*;

VISTA la nota n. 8665 dell'8 aprile 2011 con la quale il Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tra l'altro, tenuto conto dei pareri positivi espressi sia dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sia dal Dipartimento del Tesoro, e considerato che dalla richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali in questione, mediante la modalità mista di erogazione diretta e di attualizzazione, non si rilevano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, ha autorizzato l'ulteriore corso della procedura di cui all'art. 1, comma 512, della L. 296/2006;

VISTA la nota n. 82334 del 12 maggio 2011, con la quale la Regione Basilicata ha inviato la scheda di cui alla Circolare n. 15 del 28 febbraio 2007, con le correzioni richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che sono state integralmente recepite le osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che l'annualità 2007, di € 1.050.00,00, risulta caduta in perenzione amministrativa alla data del 31 dicembre 2010 e che il suo utilizzo è subordinato alla reiscrizione in bilancio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della somma medesima;

CONSIDERATO, quindi, che è possibile autorizzare - ai sensi e per gli effetti del comma 177 - bis dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003, nonché dell'art. 1, comma 512, della citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – l'utilizzo – da parte della Regione Basilicata – del contributo pluriennale di cui all'art. 1, comma 1013, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ai fini della *Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Campania e della Regione Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32*

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato l'utilizzo da parte della Regione Basilicata dei seguenti contributi:
 - € 1.050.000,00, annui, per quindici anni, decorrenti dall'esercizio 2007 fino all'esercizio 2021;
 - € 1.050.000,00, annui, per quindici anni, decorrenti dall'esercizio 2008 fino all'esercizio 2022;
 - € 1.050.000,00, annui, per quindici anni, decorrenti dall'esercizio 2009 fino all'esercizio 2023,assegnati dall'art. 1, comma 1013, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ai fini della *Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Campania e della Regione Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32*, dettagliatamente elencati nel Decreto Ministeriale n. 13333 del 30/12/2008, citato nelle premesse.
2. Come disposto nell'allegato 1 – parte integrante del presente decreto – l'utilizzo del contributo pluriennale di cui al comma 1, è effettuato come segue:
 - a) € 9.450.000,00, mediante erogazione diretta;
 - b) € 37.800.000,00, mediante attualizzazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978.
3. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 2, lettera b, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri finanziari, avverrà sulla base di quanto riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto, in relazione alla decorrenza ed alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione dei suddetti contributi che la Regione Basilicata è autorizzata a perfezionare con gli Istituti finanziari a ciò abilitati, nonché al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni rispetto al predetto piano di erogazioni - adeguatamente documentate dal soggetto aggiudicatore – dovranno essere preventivamente comunicate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che provvederà a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
4. Lo schema di contratto relativo al perfezionamento dell'operazione finanziaria, preventivamente alla stipula, dovrà essere trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il preventivo nulla-osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI. Entro 30 giorni dalla stipula, l'Istituto finanziatore dovrà notificare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti copia conforme del contratto di mutuo perfezionato.

5. Nel contratto, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici, in particolare del Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quanto previsto dall'art. 45, comma 32 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, dovrà essere inserita apposita clausola che prevede a carico degli Istituti finanziatori l'obbligo di comunicare, ai sensi delle disposizioni indicate nelle premesse, al massimo entro 10 giorni dalla stipula, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con le indicazioni di cui al prospetto allegato alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2276 del 24 maggio 2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.

ART. 2

1. L'erogazione diretta dei contributi pluriennali sarà effettuata annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo rilascio del nulla osta da parte del competente Ufficio del Ministero medesimo, in relazione allo stato di realizzazione dei lavori e del relativo credito maturato dalla Regione Basilicata, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.
2. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione del contributo pluriennale mediante operazioni finanziarie dovrà avvenire in base alla vigente normativa che disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici e, in particolare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
3. L'erogazione dei contributi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.
4. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le quote di contributo annuale impegnate ed eventualmente non erogate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere pagate negli esercizi successivi.

ART. 3

1. Le somme assegnate o erogate che in base alla contabilità finale dei lavori non saranno state utilizzate dal soggetto beneficiario del contributo dovranno essere versate, da parte dello stesso soggetto, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, al pertinente capitolo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 4

1. Nel corso della realizzazione dell'opera, il soggetto beneficiario del contributo pone in essere tutte le attività di collaborazione necessarie per consentire al Responsabile Unico del Procedimento di adempiere agli obblighi individuati dalla circolare del Ministro delle Infrastrutture n. 189 del 17 aprile 2008 concernente le procedure di monitoraggio delle opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL FIANRO
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

5837
Roma, li 31/10/11
IL DIRETTORE

Il Dirigente
Dott. Francesco Salvi

Salvi

Allegato 1

Da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali
 A: Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGPB - Uff. III)

Oggetto: Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla Legge n. 296 del 2006

Soggetto beneficiario	DENOMINAZIONE: Regione Basilicata	
	Appartenenza a PA: si	
Soggetto attuatore dell'intervento (ove diverso dal beneficiario)		
Legge autorizzativa concessione contributi Capitolo Amministrativ.	Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 1013 Decreto di ripartizione fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333 del 30/12/2008	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAP 7060 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Tabella 10
Importo contributi	Importo annuale: euro 1.050.000,00 dal 2007 al 2021 euro 1.050.000,00 dal 2008 al 2022 euro 1.050.000,00 dal 2009 al 2023	Importo complessivo: euro 47.250.000,00 (euro 3.150.000,00 x 15 anni)
Intervento/i da finanziare	<i>Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori della Regione Campania e della Regione Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 32/92.</i> L'elenco degli interventi è contenuto nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333 del 30/12/2008	
Modalità utilizzo contributi	– erogazioni dirette per euro 9.450.000,00 – attualizzazione della residua quota parte dei contributi per € 37.800.000,00	

PIANO DELLE EROGAZIONI:

Netto ricavo stimato a seguito dell'attualizzazione della residua quota di contributi	Importo: euro 26.850.000,00				
	Modalità di utilizzo: a stato avanzamento lavori				
	Periodo di utilizzo: dal 2011 al 2014				
Piano delle erogazioni dei contributi per la quota diretta	Anno	2011			
	Importo euro	9.450.000,00(*)			
Piano delle erogazioni della residua quota dei contributi attualizzati	Anno	2011	2012	2013	2014
	Importo euro	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	10.740.000,00

(*) L'importo da erogare è costituito, ovvero comprensivo, di un ammontare di contributo caduto in perenzione. In particolare, di € 1.050.000,00, sul Cap 7060, P.G. 7, partita 5713, clausole 1-2, pari al contributo relativo al 2007. Pertanto, l'utilizzo di tale ammontare è subordinato alla reiscrizione in bilancio.